



**CITTÀ DI MONOPOLI**  
**(Provincia di Bari)**

\*\*\*

*VI<sup>^</sup> Area Organizzativa – Polizia Locale*  
*Il Comandante*

Prot.nr. 13884

**Ordinanza Dirigenziale Nr. 00133**

**IL DIRIGENTE DELLA VI<sup>^</sup> A.O./Polizia Locale – Comandante il Corpo di P.M.**

**Letta** la nota a firma del Parroco Sac. Don Vito Castiglione Minischetti della Parrocchia S. Antonio del 08/03/2012 prot. n. 13061, con la quale si chiede la chiusura al traffico veicolare per il giorno 30/03/2012 per lo svolgimento della processione della Via Crucis per le strade della Parrocchia qui di seguito meglio specificate a partire dalle ore 19.30 alle ore 22.00;

**Ravvisata** la necessità, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, di inibire momentaneamente il transito della zona meglio sopra indicata;

**Considerato** che l'art.75 bis del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Monopoli e successive modifiche ed integrazioni vieta CATEGORICAMENTE l'insozzamento della pubblica via (sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 per i trasgressori o obbligati solidali che non abbiano impedito l'evento), quindi è onere della P.A. attuare tutte quelle iniziative o prescrizioni che prevenivano tali comportamenti vietati al fine di *preservare sia la sicurezza del traffico veicolare che la pubblica incolumità*, e pertanto al fine di evitare pregiudizi per la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica **la manifestazione potrà essere interrotta** secondo le valutazioni dell'organo di polizia stradale presente sul posto;

**Visti** gli artt. 5/3°co., 6 e 7 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 e sue modificazioni ed integrazioni; nonché il relativo Regolamento di esecuzione del vigente codice della strada, concernente obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale, emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

**ORDINA**

*Richiamato tutto quanto in premessa, che costituisce parte integrante del presente Provvedimento.*

**E' istituito il divieto di transito per il giorno 30 marzo 2012 dalle ore 19.30 alle ore 22.00 sul percorso qui di seguito meglio elencato, per lo svolgimento della processione della Via Crucis e precisamente: partenza Sagrato della Parrocchia S. Antonio (I Stazione), Via Diaz, Via Dieta (scuola elementare II Stazione), Via Magenta (ex cinema Radar III Stazione), Largo Stazione (IV Stazione), Via Fracanzano, Via C. Del Drago, Via G. Pepe (Enaip V Stazione) (Case Popolari VI Stazione), Via Palasciano (mensa sociale VII Stazione), Viale delle Rimembranze, Piazza Sant'Antonio (Banca S. Paolo VIII Stazione), Parrocchia Sant'Antonio arrivo.**

Il richiedente utilizzerà idonea e regolamentare segnaletica stradale mobile, garantendo comunque il regolare traffico veicolare.

La presente **Ordinanza** diviene esecutiva con l'apposizione della relativa segnaletica stradale, a cura del richiedente.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n.285/1992 – nuovo codice della strada e relativo Regolamento di attuazione).

Il personale della Forza Pubblica eventualmente impegnato in servizio di viabilità nell'area avrà cura di rendere noto all'utenza anche in maniera immediata, i contenuti del presente atto, adottando i provvedimenti in materia di circolazione stradale, idonei a consentirne il regolare svolgimento.

La Polizia Municipale e gli Ufficiali ed agenti di Polizia stradale (ex art.12 del D.Lgs. n.285/92) sono incaricati della sua esecuzione, vigilando sulla segnaletica, sulla sua corretta apposizione e sul rispetto dei limiti di tempo imposti da quest'ultima, ferma restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo, per adeguarla ad esigenze sopravvenute e non prevedibili.

Copia della presente Ordinanza, viene comunicata all'Albo Pretorio comunale per la registrazione ed affissione, nonché per l'osservanza e l'esecuzione viene trasmessa all'Ufficio Messaggi notificatori per l'invio a:

Commissariato Pubblica Sicurezza – Monopoli;

Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia Carabinieri - Monopoli;

Comando Compagnia Guardia di Finanza – Monopoli;

Lombardi Ecologia s.p.a. – Monopoli;

all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali.

Ai sensi dell'art.3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia-sez.Bari (ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) – rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3° del D.L.vo n.285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, entro il termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del d.P.R. n.495/1992.

Ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i. respons. del procedimento amministrativo è il Magg. Dott. Palumbo Michele.

Dal Comando della Polizia Municipale, 13/03/2012

R.I.

Il Vice Comandante – Polizia Locale

(Cap. Dott.ssa Olga Salerno)

**IL DIRIGENTE VI<sup>^</sup> A.O. – POLIZIA LOCALE**  
**Comandante del Corpo di Polizia Municipale**  
**(Magg. Dott. Michele Palumbo)**